

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1727 del 26 ottobre 2011

**Recepimento delle "Indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro correlato" approvate della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (artt. 6, comma 8, lettera m-quaterne 28, comma 1-bis D.Lgs. n. 81/2008).**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento recepisce le "Indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro correlato" approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i. quale percorso metodologico minimo da implementare nell'ambito degli Sportelli di assistenza ed ascolto e dei Centri provinciali di riferimento nell'esercizio delle proprie funzioni di assistenza ai lavoratori e ai datori di lavoro e degli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro (artt. 6 e 7 L.R. 8/2010). La delibera non prevede impegno di spesa.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

L' "Indagine pilota conoscitiva sulla condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro relativa alla realtà regionale veneta" condotta nel 2005 dalla Regione Veneto, in collaborazione con l'ISPESL e il Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica dell' Università di Padova, su un campione statisticamente significativo di 5.000 lavoratori, ha evidenziato come lo stress legato all'attività lavorativa sia tra i problemi di salute maggiormente percepiti (26, 9%).

Il fenomeno, che ha anche ricaduta economica sulle aziende e sulle economie nazionali per l'elevato numero di giornate lavorative perse che ne derivano, è destinato ad aumentare, a causa dei cambiamenti in corso nel mondo del lavoro che rendono emergenti i rischi psicosociali.

Dal punto di vista normativo già il D.Lgs. 626/94 e s.m.i, in aderenza alle direttive europee, prevedeva (art. 4) che la valutazione dei rischi lavorativi dovesse riguardarli "tutti", quindi, anche quelli di origine psicologico- organizzativa.

L'incertezza nel definire ed inquadrare le varie e diverse problematiche (stress, burn out, mobbing), nell'individuare strumenti validi e sufficientemente "obiettivi" di valutazione e nel definire le misure di prevenzione e tutela attuabili, ha reso difficile la piena attuazione della norma.

Decisivo è stato a tal fine l'Accordo europeo sullo stress da lavoro, siglato dal sindacato europeo e dalle associazioni datoriali europee in data 08/10/2004, richiamato espressamente nell'art. 28 del D.lgs 81/08, laddove riferendosi alla valutazione dei rischi, stabilisce esplicitamente che essa debba riguardare "anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004".

Successivamente, il D.Lgs 106/09 introducendo il comma 1-bis dell'art. 28, ha stabilito che la valutazione dello stress lavoro-correlato venga effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art 6 del D.lgs. 81/08.

Il Gruppo tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro il 25 marzo 2010 ha approvato la guida operativa: "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato" fornendo così ai Servizi delle Ulss, alle aziende ed alle parti sociali primi indirizzi interpretativi in attesa dell'entrata in vigore dell'obbligo sopra indicato.

Le "Indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro-correlato" sono state approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il 17.11.2010 (ed inviate alle Regioni con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18.11.2010), rendendo obbligatoria la valutazione dello stress lavoro correlato con decorrenza dal 31 dicembre 2010 e stabilendo che essa debba articolarsi in due fasi: una preliminare e necessaria e l'altra eventuale in caso in cui la precedente evidenzi elementi di rischio da stress lavoro- correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci .

In tale contesto nazionale, la Regione Veneto ha approvato la legge regionale 22 gennaio 2010 n. 8 dal titolo "La prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo di lavoro", finalizzata a promuovere e sostenere iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo, a contrastare l'insorgenza e diffusione di fenomeni di mobbing e di stress psico-sociale e a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori correlati all'attività lavorativa.

In attuazione della predetta normativa ogni Azienda ULSS, oltre alle iniziative di formazione del personale, di informazione e promozione del benessere organizzativo negli ambienti di lavoro, deve istituire Sportelli di assistenza ed ascolto ai quali i lavoratori possono rivolgersi per esporre la propria situazione e poter, eventualmente, essere indirizzati ai supporti legali, medico-legali, diagnostici, psicologici, di riabilitazione e reinserimento lavorativo (art. 6) . Inoltre, l'art. 7 prevede che presso ogni Azienda ULSS del comune capoluogo di provincia, sia aperto un Centro provinciale di riferimento con compiti di accertamento dello stato di disagio psico-sociale o di malattia del lavoratore ed eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione oltreché di individuazione delle eventuali misure di prevenzione da attuarsi nel contesto organizzativo del lavoratore coinvolto. I Centri devono altresì garantire supporto ai Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - SPISAL nell'attività di verifica sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei rischi psico-sociali ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.

Con il presente provvedimento la Regione Veneto recepisce le citate "Indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro-correlato", approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, quale percorso metodologico necessario all'osservanza dell'art. 28 del D.Lgs 81/08, laddove stabilisce che la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato avvenga secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

Le suddette indicazioni sono da implementare nell'ambito degli Sportelli di assistenza ed ascolto e dei Centri provinciali di riferimento, nell'esercizio delle proprie funzioni di assistenza ai lavoratori e ai datori di lavoro e degli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro, come previsto dalla L.R. 22 gennaio 2010 n. 8.

In tale contesto il documento della Commissione consultiva dovrà costituire materiale didattico utile per l'organizzazione dei percorsi formativi che la Regione, tramite la Direzione Prevenzione/Servizio tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sta sviluppando, con il supporto dell'apposito gruppo di lavoro costituito da operatori SPISAL e coordinato dal dr. Marco Renzo Direttore SPISAL AULSS n. 22, con la finalità di mettere in grado gli operatori, adibiti agli sportelli, di gestire i casi che si presenteranno loro, fungendo da filtro tra l'utenza e le strutture presenti nell'ambito regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTA la Legge Regionale 22/01/2010 n. 8 "Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo di lavoro".

VISTO le indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro-correlato, approvate il 17.11.2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (artt. 6, comma 8, lettera m-quater e 28, comma 1-bis D.Lgs. n. 81/2008) ed inviate alle Regioni con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18.11.2010.

delibera

1. di recepire le "Indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro-correlato" approvate con circolare il 17.11.2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (artt. 6, comma 8, lettera m-quater e 28, comma 1-bis D.Lgs. n. 81/2008) ed inviate alle Regioni con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18.11.2010, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, quale percorso operativo da implementare nell'ambito del processo di valutazione dei rischi in azienda a cura dei datori di lavoro ed indirizzo metodologico per gli SPISAL per le funzioni di verifica sui luoghi di lavoro e per gli Sportelli e Centri provinciali di riferimento nell'esercizio delle funzioni di assistenza ed ascolto;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Direzione Prevenzione dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.